



CITTA' DI SERSALE REGOLAMENTO TARI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 12/07/2023

INDICE

Articolo 1	ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	PAG. 3
Articolo 2	DEFINIZIONI	PAG. 3
Articolo 3	PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	PAG. 5
Articolo 4	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	PAG. 6
Articolo 5	DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	PAG. 7
Articolo 6	ESCLUSIONI	PAG. 8
Articolo 7	TRIBUTO PROVINCIALE	PAG. 10
Articolo 8	UTENZE DOMESTICHE	PAG. 10
Articolo 9	UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 12
Articolo 10	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	PAG. 13
Articolo 11	DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE AI FINI TARI	PAG. 13
Articolo 11bis	DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE AI FINI TARI	PAG. 16
Articolo 12	TARI GIORNALIERA	PAG. 16
Articolo 13	RIDUZIONI	PAG. 17
Articolo 14	UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	PAG. 18
Articolo 15	UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	PAG. 19
Articolo 15bis	PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 20
Articolo 16	UTENZE DOMESTICHE – AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE	PAG. 21
Articolo 17	ULTERIORI AGEVOLAZIONI	PAG. 22
Articolo 18	COPERTURA DEI MINORI INTROITI – LIMITAZIONI ALLE RIDUZIONI E ALLE AGEVOLAZIONI	PAG. 22
Articolo 19	RISCOSSIONE	PAG. 23
Articolo 19bis	MODALITA’ PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	PAG. 24
Articolo 20	FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG. 24
Articolo 21	CONTROLLI	PAG. 24
Articolo 22	ACCERTAMENTI	PAG. 25
Articolo 23	SANZIONI ED INTERESSI	PAG. 26
Articolo 24	RIMBORSI	PAG. 26
Articolo 25	RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 27
Articolo 26	CONTENZIOSO	PAG. 27
Articolo 26bis	RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	PAG. 27
Articolo 27	NORME DI RINVIO	PAG. 28
Articolo 28	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 28
	ALLEGATO 1 – CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE	PAG. 29
	ALLEGATO 2 – CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 30

ART. 1
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti, (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La suddetta normativa continua ad applicarsi per espressa previsione del comma 738, art. 1, Legge n. 160/2019 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- 3 bis Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, ratione temporis vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.
4. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
5. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste l'immobile.

ART. 2
DEFINIZIONI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - A. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - B. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
 - C. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - D. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - E. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - F. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - G. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - A. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - B. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di

scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

- C. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- D. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- E. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- F. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- G. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- H. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- I. i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- A. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- B. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- C. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- D. «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- E. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- F. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- G. «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- H. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- I. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- J. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- K. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- L. «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- M. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- N. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- O. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- P. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- Q. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- R. «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- S. «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- T. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- U. «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- V. «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- W. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- X. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 3

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,

suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento della TARI:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 11 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione superiore ai sei mesi, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.

6. L'Amministratore del Condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

7. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

3. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Nelle more dell'emanazione del Regolamento Statale, di cui al comma 667, Art. 1, L. 147/2013 o di eventuali ulteriori disposizioni normative e/o regolatorie da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), la tariffa della TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 s.m. e i., come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio

2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale si applicano le disposizioni vigenti e in particolare quanto previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2) di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e ogni successiva e ulteriore disposizione adottata in merito dall'Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5 bis I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, e può anche essere effettuata tenuto conto della quantificazione dei rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati in base ai coefficienti di produttività K_d di cui al D.P.R. n. 158/1999.

8. Il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti $K_a(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), $K_b(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), $K_c(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e $K_d(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La tassa è commisurata in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999, dell'art. 1, commi 651, L. 147/2013 e dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) .

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tassazione è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.

- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassazione è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) la superficie dei locali assoggettabile a tassazione è in ogni caso conteggiata per la parte di locale avente altezza pari o superiore a mt. 1,50;
- d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- e) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti urbani da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tassa è calcolata applicando le seguenti riduzioni, richiamando le condizioni in vigore per la Tares ed esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali non assimilati:

I ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi: riduzione 20%

II officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti ed elettrauto: riduzione 30%

III attività industriali/artigianali con capannoni di produzione: riduzione 30%

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

3. Per l'applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU), della tariffa di igiene ambientale (TIA1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.

4. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per tutte le altre unità immobiliari e per le aree scoperte la superficie imponibile continuerà in ogni caso ad essere quella calpestabile.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 6 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti **speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I contribuenti interessati devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all'art. 11, fornendo idonea documentazione comprovante

l'ordinaria produzione dei rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Non sono in particolare, soggette a TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da idonea certificazione a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, e comunque secondo quanto previsto dal *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari* a norma del DPR 254/2003 ex art. 24 Legge 31 luglio 2002, n.179.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini **esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria di rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali**, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci **non** derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

4. Non sono inoltre soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.

Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- 4.a. sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse o retrattili, per l'intera superficie;
- 4.b. superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- 4.c. balconi, terrazze scoperte e simili;
- 4.d. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- 4.e. fabbricati danneggiati, non agibili/abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 4.f. Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
- 4.g. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani

- ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- 4.h. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e contestualmente non arredati.
- 4.i. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno o alla sosta gratuita dei veicoli.
- 4.j. aree impraticabili, intercluse da recinzione stabile.
- 4.k. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- 4.l. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

5. Allo stesso modo, sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.

6. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi ovvero in base ad idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

ART. 7

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Sulla TARI, ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, viene riscosso dal Comune con le stesse modalità della TARI e riversato alla Provincia. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 8

UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli

altri casi.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà, con l'emissione di un unico avviso di pagamento intestato al dichiarante iniziale.

5. Non vengono considerati nella determinazione del numero dei componenti al fine del calcolo della tassa i soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune come residenti in una determinata unità abitativa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente dichiarata e documentata nei seguenti casi:

5.a. gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, che dimorino stabilmente presso strutture sanitarie o per anziani, autorizzate ai sensi di legge;

5.b. gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per un periodo pari o superiore all'anno e comunque continuativo, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 11. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3 persone, calcolato sul numero medio di componenti e della maggiore frequenza rispetto ai dati complessivi dell'anagrafe comunale, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti. La medesima metodologia si applica alle utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.

7. All'utenza domestica riferita a nucleo familiare di unico occupante che ha trasferito la residenza per la necessità di risiedere presso casa di cura o istituto sanitario o residenza Sanitaria Assistenziali (R.S.A.), nel caso in cui l'abitazione non venga locata o occupata da alcuno, si applica la sola quota fissa relativa alla tariffa per unico occupante.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche come pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la tariffa corrispondente alla categoria 4 delle utenze non domestiche, di cui all'allegato 2.

10. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

11. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero

totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

ART. 9 UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo.
2. La classificazione di cui al comma precedente viene effettuata sulla base dell'Allegato 1, tabelle 3b e 4b del D.P.R. n. 158/1999.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani, in riferimento alla tipologia di attività effettivamente svolta.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa per le attività di bed & breakfast, affitta camere e case vacanze, la stessa verrà attribuita esaminando le modalità dello svolgimento dell'attività medesima, con particolare riguardo al carattere dell'imprenditorialità o dell'occasionalità e familiarità.
Come elemento discriminante si valuta che sia corretto identificare come non imprenditoriali le attività esercitate nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del titolare, applicando alle stesse la categoria domestica con la tariffa prevista per 6 o più componenti, motivando tale scelta con il principio stabilito dalla Corte di cassazione sent.n. 16972/2015: "rientra nella comune esperienza che l'attività di bed and breakfast gestito con modalità non professionali dia luogo, a seguito dell'attività di ricezione e di ospitalità, con somministrazione di alimenti e bevande, a una produzione di rifiuti superiori a un'utenza residenziale. Con la stessa motivazione, il coefficiente kb di produttività di rifiuti del nucleo familiare dovrebbe essere fissato nella misura massima;"
alle attività esercitate con caratteristiche di imprenditorialità, che, seppure a conduzione e organizzazione familiare sono svolte in locali differenti da quelli di residenza del titolare, sarà invece applicata la categoria non domestica di "Alberghi senza ristorante";

Per entrambe le tipologie di attività saranno respinte le istanze dei contribuenti che chiedano di essere inseriti tra le utenze domestiche, con lo stesso numero dei componenti del nucleo familiare proprietario dell'immobile.
5. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.). Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente, in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro **sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune**, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili

complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi del comma 665 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato- città ed autonomie locali.

3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020.

ART. 11

DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE AI FINI TARI

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a.a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- a.b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- a.c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. La dichiarazione, oltre che direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi, può essere presentata anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax o posta elettronica ordinaria o

certificata, allegando fotocopia del documento d'identità, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione predisposte dal Comune. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

4. La dichiarazione deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a.a. le generalità dell'utente e la sua residenza;
- a.b. il Codice Fiscale;
- a.c. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
- a.d. l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a.e. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- a.f. il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- a.g. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- a.h. gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
- a.i. la destinazione d'uso;
- a.j. la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- a.k. in caso di dichiarazione iniziale, la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- a.l. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- a.m. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso o detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- a.n. il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio possesso/detenzione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- a.o. le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
- a.p. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- a.q. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

Per le utenze non domestiche:

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale;
- b. il Codice Fiscale e la partita IVA;
- c. le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- d. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
- e. l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- g. il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- h. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- i. gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
- j. la destinazione d'uso;
- k. la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;

- k.1. in caso di dichiarazione iniziale, la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- l. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- m. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso/detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n. il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o. le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
- p. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
- q. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

5. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1.

6. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tassa, contributi e servizi specifici.

7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 4 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

8. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio
- b) il codice utente e il codice utenza
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio

9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU), della tariffa di igiene ambientale (TIA1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dai comma 7 e 8.

10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

ART. 11 bis

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE AI FINI TARI

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere inviata all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno;

3. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio;
7. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

ART. 12

TARI GIORNALIERA

1. E' istituita la tassa sui rifiuti (TARI) giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1 comma 837 della L. 27.12.2019 n. 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento al fine di consentire la copertura dei maggiori costi del servizio specifico fornito; qualora non venga attivato dall'Ente alcun servizio non si procederà all'applicazione della maggiorazione e la tariffa da corrispondere sarà pari alla tariffa base prevista;
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 9 comma 3.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per la gestione della TARI giornaliera di cui all'art. 13, il Comune può avvalersi di società concessionaria dell'attività di accertamento e riscossione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 664 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. in base al quale il pagamento della TARI giornaliera è da effettuare "... con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ..."

ART. 13 RIDUZIONI

Sono previste le seguenti riduzioni:

- 1.l Riduzioni per uso limitato, abitazioni rurali e compostaggio domestico:
- l.a. Riduzione del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- l.b. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
- l.c. Riduzione del 20% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
- l.d. Riduzione del 10% per utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La riduzione della tariffa è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Con la presentazione della citata richiesta il soggetto interessato autorizza altresì il Comune/

soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

l.e. Riduzione del 20% per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. Riduzioni per mancato svolgimento del servizio, zone non servite e distanza dal punto di raccolta:

II.a. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura del 20% (riduzione 80%), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi

II.b. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% (riduzione 60%) se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari. La predetta distanza viene calcolata dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

II.c. La riduzione di cui alla lettera b) deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo e viene meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

3. abitazioni e relative pertinenze condotte da un unico abitante residente nel comune di età pari o superiore ad anni 65, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 20%;

4. attività di agriturismo, riduzione della tariffa di riferimento del 20%;

5. attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre sei mesi si applica una riduzione della tariffa di riferimento del 20%;

6. famiglie in cui vi è presente uno o più portatori di handicap, con ISEE pari o inferiore al limite stabilito dalla Giunta comunale, con grado di invalidità riconosciuta al 100% si applica una riduzione del 30% della tariffa;

7. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute su richiesta dell'utente interessato e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.

8. Le riduzioni non possono essere cumulate fra di loro, nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, si applica quella più favorevole.

ART. 14

UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a **recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero del totale** dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al **recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni. Per la finalità di cui al periodo

precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 13 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a **recupero** al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico;
7. La comunicazione tardiva è inutile data sicché l'UND dovrà nuovamente presentarla entro il termine (es. entro il 30.06.2022 affinché abbia effetto dal 01.01.2023);
8. Per le UND già soggetti passivi precedentemente o comunque tali al 30.05.2021, la comunicazione di opzione per il servizio privato deve essere presentata entro il 31 maggio 2021 affinché abbia effetto dal 01.01.2022;
9. Per le UND soggetti passivi dal 1° giugno 2021, la comunicazione deve essere presentata unitamente ai documenti previsti, entro il 30.11.2021 affinché la scelta abbia effetto dal 01.01.2022;
10. Per le UND soggetti passivi dal 01.12.2021 la comunicazione deve essere presentata unitamente ai documenti previsti, entro il 30.06.2022 affinché la scelta abbia effetto dal 01.01.2023;
11. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente affinché questi si attivino ai fini del distacco dal servizio pubblico.
12. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
13. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.
14. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi

violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

15. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 15

UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la **parte variabile** della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al **riciclo** nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.
4. Al fine del calcolo della riduzione del tributo, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, secondo le modalità di rendicontazione riportate al successivo art.15 bis. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti urbani conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o in altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 15 bis

PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione

della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- f. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- g. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente

ART. 16

UTENZE DOMESTICHE

AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

a. ai nuclei familiari a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore ricompreso tra lo zero e che sia pari o inferiore al limite massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;

2. L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con provvedimento dalla Giunta Comunale, nella quale si dovrà dare atto, in base all'entità delle risorse stanziare annualmente per la copertura finanziaria delle stesse, dell'importo della soglia massima di ISEE che potrà essere esentata e della soglia massima di ISEE che potrà beneficiare dell'agevolazione tariffaria (comunque non inferiore al 10%); le percentuali di agevolazione dovranno decrescere progressivamente al corrispondente incremento di reddito di cento euro in cento euro.

3. Come previsto dall'art. 9 del D.P.C.M. 3/12/2013, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

4. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente comma 3.

5. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.

6. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

7. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tassa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.

ART. 17

ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta dai seguenti utenti:

a) ai locali ed aree adibite ad attività di assistenza caritatevole ad infanzia, anziani, infermi e disabili, per la parte adibita direttamente a tale attività, è accordata una riduzione dell'80% della parte variabile della tariffa.

2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne verranno applicate esclusivamente al massimo due fra quelle più favorevoli al contribuente.

3. In caso di gravi calamità naturali o di emergenze sanitarie, accertate da normative, decreti, ordinanze statali e/o regionali, che portino all'inutilizzabilità dei locali tassabili e di conseguenza all'impossibilità di produrre rifiuti o di produrne in quantità notevolmente inferiore all'ordinaria produzione, potrà essere riconosciuta una riduzione della TARI con la deliberazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento o, nell'impossibilità di adozione tempestiva e nei termini di legge di tale atto da parte del Consiglio Comunale, demandando alla Giunta Comunale di definirne i soggetti interessati, l'entità della riduzione, il periodo e le modalità di applicazione, salvo che non siano già definite da specifiche previsioni nazionali e/o regionali.

ART. 18

COPERTURA DEI MINORI INTROITI. LIMITAZIONI ALLE RIDUZIONI E ALLE AGEVOLAZIONI

1. Con la deliberazione di approvazione del piano finanziario viene definita annualmente la copertura delle

agevolazioni previste dagli articoli 16 e 17. Sulla base del disposto del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, tale facoltà viene esercitata scegliendo tra la copertura garantita attraverso apposita voce di costo del piano finanziario o attraverso autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2. I minori introiti determinati dall'applicazione delle ulteriori agevolazioni e delle riduzioni riconosciute dal presente regolamento dovranno formare oggetto di una specifica quota di accantonamento, che potrà essere prevista nel Piano Finanziario del servizio, in apposita voce da individuarsi da parte del Gestore.

ART. 19 RISCOSSIONE

1. La TARI, è applicata e riscossa dal Comune di Sersale secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 mediante:

- a.** modello di pagamento unificato (F24), secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;
- b.** conto corrente postale;
- c.** altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

1bis Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.

2. Il versamento della TARI per l'anno di riferimento può essere effettuato in unica soluzione oppure in tre rate mensili.

3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 75% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Le scadenze di versamento di cui al precedente comma 2 vengono stabilite con la deliberazione annuale di determinazione delle tariffe di cui all'art. 4 del presente Regolamento o, nell'impossibilità di adozione tempestiva e nei termini di legge di tale atto da parte del Consiglio Comunale oppure In caso di gravissima calamità naturali o di emergenze sanitarie, accertate da normative / decreti / ordinanze statali e/o regionali, e nell'impossibilità di adozione tempestiva e nei termini di legge di apposito atto da parte del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale può disporre in via d'urgenza la sospensione, il differimento o la modifica dei termini ordinari di versamento della tassa, salvo che non siano già previsti in ambito statale/regionale.

5. Il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute sulla base delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati, per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.

6. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale, agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o, laddove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

7. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.

8. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, possono essere conteggiate all'atto della presentazione della variazione, nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o nuovo avviso di pagamento.

9. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 6 è inferiore ad € 12,00.

10. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alla TARI giornaliera di cui all'art. 12 e alle variazioni di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

ART. 19 BIS **MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI**

1. Il gestore della TARI garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:

- a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

ART. 20 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, fatta salva la possibilità di farsi assistere da professionisti abilitati.

ART. 21 **CONTROLLI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può

inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 3 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato;

con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

5. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati, i competenti uffici del Comune sono tenuti a comunicare con cadenza trimestrale all'ufficio tributi comunale:

- ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri elementi che incidano sulla determinazione della TARI;
- ogni rilascio di licenza relativa all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione;
- le concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d'uso di locali ed aree;
- le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

ART. 22 ACCERTAMENTI

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato secondo quanto previsto dal vigente istituto sull'Autotutela.

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dall'art. 21 del presente Regolamento, oltre alle spese di notifica.

ART. 23 SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 19 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tassa non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, e comunque nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 24 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale e calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento; sono inoltre

rimborsate ai contribuenti le somme pagate e non dovute a titolo di TEFA; le somme anticipate dovranno essere rendicontate e detratte dall'importo del primo riversamento dovuto alla Provincia;

3. Non vengono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi inferiori ad euro 12, riferiti alla singola annualità.

4. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il gestore della TARI provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi nel caso in cui rientri nello schema regolatorio II, III, IV:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il gestore applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata

L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro

5. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

ART. 25 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi secondo le modalità consentite dalle normative vigenti .

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di 15 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 26 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo - nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92 e s.m.i., il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92 e s.m.i., pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART. 26bis

RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. È possibile presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione all'ufficio di gestione della TARI e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ente gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le

richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il gestore della TARI, di norma, formula risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. La risposta al reclamo deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata

5. La risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 27 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la tassa sui rifiuti (TARI), si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il presente Regolamento si intende adeguato automaticamente per effetto di sopravvenute modificazioni delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA1) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

ART. 28 ENTRATA IN VIGORE

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2023, fermo restando la diversa validità temporale delle altre disposizioni approvate con apposita Delibera.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
1
2
3
4
5
6 o più

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
01-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02-Campeggi, distributori di carburanti
03-Stabilimenti balneari
04-Esposizioni, autosaloni
05-Alberghi con ristorante
06-Alberghi senza ristorante
07-Case di cura e riposo
08-Uffici, agenzie, studi professionali
09-Banche ed istituti di credito
10-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14-Attività industriali con capannoni di produzione
15-Attività artigianali di produzione beni specifici
16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17-Bar, caffè, pasticcerie
18-Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19-Plurilicenze alimentari e/o miste
20-Ortofrutta, pescheria, fiori e piante
21-Discoteche, night club